

Contratto di centro di registrazione (registrar)

per

nomi di dominio con estensione

del ccTLD “.ch” e “.li”

fra

SWITCH

Werdstrasse 2
Casella postale
CH-8021 Zurigo

d'ora in poi denominata **Gestore del registro**

e

Controparte

Persona di contatto
Via
Località
Paese

d'ora in poi denominata **Centro di registrazione**
con la user ID del Centro di registrazione

Indice

1.	Definizioni.....	4
2.	Introduzione	4
3.	Oggetto del contratto	5
4.	Diritti e obblighi del Gestore del registro	5
4.1	Registrazione e gestione di nomi di dominio	5
4.2	Interfaccia e Area del Centro di registrazione.....	5
4.3	Elenco dei Centri di registrazione	5
4.4	Il Centro di registrazione si impegna a comunicare al Gestore del registro prontamente e per iscritto eventuali modifiche dei dati menzionati. Formazione	6
4.5	Prestazioni supplementari.....	6
4.6	Persona di contatto del Gestore del registro	6
4.7	Obbligo d'informare da parte del Gestore del registro.....	6
5.	Diritti e obblighi del Centro di registrazione.....	7
5.1	Prestazione di garanzia.....	7
5.2	Utilizzo dell'interfaccia elettronica	7
5.3	Obbligo di osservare il diritto svizzero e le disposizioni dell'ODIn.....	7
5.4	Procedure	8
5.4.1	Disposizioni generali.....	8
5.4.2	Autorizzazioni e giustificativi.....	8
5.4.3	Disposizioni particolari sul trasferimento.....	8
5.4.4	Informazioni alle titolari e ai titolari	9
5.5	Requisiti tecnici.....	9
5.6	Assistenza del Centro di registrazione alle titolari e ai titolari	9
5.7	Help desk per reclami riguardanti il Centro di registrazione	9
5.8	Persona di contatto del Centro di registrazione.....	9
5.9	Gestione dei dati.....	10
5.10	Protezione dei dati.....	10
5.10.1	Applicazione della Legge sulla protezione dei dati	10
5.10.2	Dati personali.....	10
5.11	Collaborazione in caso di problemi tecnici e giuridici	10
5.12	Collaborazione in caso di sospetto di abuso	11
5.13	Utilizzo del logo del Gestore del registro	11
5.14	Obbligo di pagamento	11
5.15	Indennità	11
5.16	Misure per l'adempimento del contratto / pena convenzionale	12
5.17	Misure in caso di fallimento del Centro di registrazione	12
6.	Prezzi, pagamenti in acconto e condizioni di pagamento	12
6.1	Prezzi.....	12
6.2	Pagamenti in acconto e scadenza dei prezzi	13
6.2.1	Pagamenti in acconto del Centro di registrazione	13
6.2.2	Esigibilità dei prezzi al momento della registrazione (1° periodo d'abbonamento).....	13
6.2.3	Esigibilità dei prezzi per il 2° periodo d'abbonamento e per gli anni successivi.....	13
6.2.4	Saldo negativo del conto	14
6.3	Condizioni di pagamento e rendiconto.....	14
6.3.1	Modalità di pagamento	14
6.3.2	Rendiconto da parte del Gestore del registro	14
6.3.3	Contestazioni concernenti i giustificativi.....	14
7.	Garanzia e responsabilità	14
7.1	Garanzia	14

7.2	Responsabilità	15
7.3	Forza maggiore.....	15
8.	Durata del contratto	15
8.1	Durata del contratto e disdetta ordinaria.....	15
8.2	Disdetta straordinaria per causa grave	16
8.3	Effetti della disdetta ordinaria e straordinaria	16
8.3.1	A partire dal momento della disdetta.....	16
8.3.2	Al momento della cessazione del contratto	17
9.	Condizioni quadro legali e parti integranti del contratto	17
9.1	Parti integranti del contratto	17
9.2	Ordine di priorità per l'interpretazione dei documenti contrattuali	18
9.3	Condizioni quadro per i ccTLD “.ch”e “.li”	18
9.4	Modifiche delle condizioni quadro legali e di fatto per nomi di dominio dei ccTLDs “.ch” e “.li”	19
10.	Disposizioni finali.....	19
10.1	Lingue	19
10.2	Esemplari del contratto.....	19
10.3	Completezza.....	19
10.4	Forma scritta.....	19
10.5	Clausola di salvaguardia	19
10.6	Trasferimento di diritti e obblighi	19
10.7	Diritto applicabile e foro.....	19

1. Definizioni

Le definizioni contenute nelle Condizioni generali per la registrazione e la gestione di nomi di dominio con estensione “.ch” e “.li” (in seguito CG) sono applicabili pure al presente contratto. Inoltre valgono le seguenti definizioni:

Abuse Contact	La persona o l'organo competente del Centro di registrazione, a cui il Gestore del registro si può rivolgere in caso di sospetto di abuso del nome di dominio.
Area del Centro di registrazione	L'“area del Centro di registrazione” è un'area sul sito internet del Gestore del registro accessibile unicamente al Centro di registrazione tramite una user ID e una password ad esso assegnate.
ccTLD	<i>Country-code Top-Level-Domain</i> , ossia nome di dominio di primo livello, il quale rappresenta un dominio nazionale ufficiale. Nel presente contratto viene utilizzato quale sinonimo del termine “Domain” come definito nelle condizioni generali.
Centro di registrazione	Impresa che è la controparte del Gestore del registro del presente contratto di Centro di registrazione.
CG	Le Condizioni generali del Gestore del registro per la registrazione e la gestione dei nomi di dominio con estensione “.ch” e “.li” nella versione attualmente in vigore.
Codice di trasferimento	Codice tramite il quale viene reso possibile il trasferimento di un nome di dominio.
Interfaccia	Interfaccia secondo l'allegato 1.
Periodo d'abbonamento	Periodo, normalmente della durata di 12 mesi, che inizia il giorno della registrazione come pure ogni successivo periodo di 12 mesi.
Titolare	Persona fisica o giuridica che ha ottenuto dal Gestore del registro il diritto di utilizzare un nome di dominio.
Trasferimento	Passaggio della gestione di un nome di dominio dal Centro di registrazione ad un altro Centro di registrazione.

2. Introduzione

Il Gestore del registro gestisce in modo esclusivo l'ufficio di registrazione (registry) per il ccTLD “.ch”. Tale funzione è stata ad esso delegata dall'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) conformemente all'Ordinanza sui domini Internet del 5 novembre 2014 (ODIn, RS 784.104.2) tramite contratto di diritto amministrativo.

Inoltre il Gestore del registro gestisce in modo esclusivo l'ufficio di registrazione (registry) per il ccTLD “.li”. Tale funzione è stata ad esso delegata dall'Ufficio della comunicazione del Principato del Liechtenstein ai sensi dell'Ordinanza sui mezzi d'identificazione e frequenze nell'ambito della comunicazione elettronica [*Verordnung über Identifikationsmittel und Frequenzen im Bereich der elektronischen Kommunikation*] (IFV, LGBl 2007 n° 118).

3. Oggetto del contratto

L'oggetto del presente contratto e delle sue parti integranti (punto. 9.1) consiste nella regolamentazione delle procedure tecniche, organizzative e commerciali nonché delle condizioni relative alla registrazione e gestione dei nomi di dominio nel rapporto tra il Gestore del registro ed il Centro di registrazione per i ccTDL “.ch” e “.li” nell'ambito del mercato di massa.

Per quanto concerne la registrazione e la gestione di nomi di dominio in base al presente contratto, il Centro di registrazione agisce in nome e per conto proprio.

Con il presente accordo, il Centro di registrazione non diventa né agente (art. 418a ss. CO), né commissionario (art. 425 ss. CO), né in altro modo mandatario del Gestore del registro nei confronti delle clienti e dei clienti del Centro di registrazione rispettivamente delle titolari o dei titolari dei nomi di dominio registrati e gestiti dal Centro di registrazione, né esiste un rapporto di diritto societario fra il Gestore del registro ed il Centro di registrazione.

Le CG del Gestore del registro sono parte integrante del presente contratto, salvo che nel presente contratto non siano state convenute disposizioni contrarie.

4. Diritti e obblighi del Gestore del registro

4.1 Registrazione e gestione di nomi di dominio

Il Gestore del registro si impegna ad effettuare la registrazione e la gestione di nomi di dominio a favore delle rispettive titolari e dei rispettivi titolari indicati dal Centro di registrazione conformemente alle disposizioni di legge in vigore e delle CG del Gestore del registro, a meno che il presente contratto non contenga disposizioni contrarie.

4.2 Interfaccia e Area del Centro di registrazione

Il Gestore del registro mette gratuitamente a disposizione del Centro di registrazione un'interfaccia protetta per un utilizzo non esclusivo. Le indicazioni tecniche rilevanti sono menzionate nel contratto di interfaccia rispettivamente nel corrispondente manuale d'istruzioni attualmente in vigore in conformità all'allegato 1.

L'esistenza di un contratto di interfaccia valido è presupposto del presente contratto (cfr. Punto 8.2 lett. e).

Sul sito internet del Gestore del registro è a disposizione del Centro di registrazione un'Area del Centro di registrazione con informazioni per l'amministrazione, la comunicazione e l'accesso a ulteriori servizi.

Le misure d'urgenza in rapporto all'interfaccia, in assenza di una violazione del contratto da parte del Centro di registrazione, sono regolate nel contratto di interfaccia.

4.3 Elenco dei Centri di registrazione

Il Gestore del registro tiene un elenco dei Centri di registrazione e lo pubblica sul sito www.nic.ch indicando i seguenti dati per ogni Centro di registrazione:

- ditta, via, NPA, località
- e-mail, numero di telefono e di fax
- Paese
- link al sito internet del Centro di registrazione

- logo del Centro di registrazione

Il Centro di registrazione acconsente esplicitamente alla pubblicazione di tali dati sul sito www.nic.ch secondo l'allegato 2 lett. e.

4.4 Il Centro di registrazione si impegna a comunicare al Gestore del registro prontamente e per iscritto eventuali modifiche dei dati menzionati. Formazione

Qualora il Gestore del registro ne constatasse la necessità, esso organizza formazioni gratuite per il Centro di registrazione, all'inizio del contratto. Il Gestore del registro organizza altresì formazioni ove le ritenga opportune in seguito a modifiche di natura tecnica, organizzativa o giuridica. Il Gestore del registro può obbligare il Centro di registrazione a partecipare a tali formazioni. Il numero di partecipanti ai corsi di formazione è limitato, motivo per cui il numero effettivo degli impiegati partecipanti del Centro di registrazione deve essere concordato in anticipo tra le parti.

4.5 Prestazioni supplementari

Per qualsiasi prestazione supplementare fornita al Centro di registrazione dal Gestore del registro, la quale superi i limiti stabiliti nei punti 4.1 – 4.4, il Gestore del registro può richiedere il rimborso dei relativi oneri come pure dei costi supplementari e delle spese da esso sostenuti.

Fanno parte di tali prestazioni supplementari, fra l'altro, la riattivazione di nomi di dominio erroneamente cancellati dal Centro di registrazione, l'inoltro del codice di trasferimento alla titolare o al titolare in determinati casi (cfr. punto 5.4.3 cpv. 3), come pure la messa a disposizione di informazioni più approfondite o elaborate in formati particolari che non sono disponibili per tutti i Centri di registrazione.

4.6 Persona di contatto del Gestore del registro

Il Gestore del registro comunica al Centro di registrazione, specificandone i dati nell'allegato 2, le coordinate di una persona di contatto oppure di un organo e del rispettivo supplente riguardo a questioni amministrative, tecniche, giuridiche e inerenti alla sicurezza. Il Centro di registrazione comunica per iscritto al Gestore del registro qualsiasi modifica riguardo a tali persone, rispettivamente a tali coordinate.

4.7 Obbligo d'informare da parte del Gestore del registro

Il Gestore del registro trasmette al Centro di registrazione le informazioni concernenti modifiche o problemi di natura tecnica, giuridica e amministrativa, necessarie al Centro di registrazione per la registrazione e la gestione di nomi di dominio ai sensi del presente contratto. Le informazioni vengono trasmesse entro un termine adeguato o il più presto possibile.

Il Centro di registrazione, salvo espressa autorizzazione ad una comunicazione pubblica ad esso impartita dal Gestore del registro, è tenuto a mantenere riservate le informazioni acquisite nell'ambito del presente contratto fino a quando queste non siano di dominio pubblico. Nel caso contrario il Gestore del registro può adottare delle misure ai sensi del punto 5.16.

5. Diritti e obblighi del Centro di registrazione

5.1 Prestazione di garanzia

Il Gestore del registro è autorizzato a richiedere una prestazione di garanzia al richiedente o Centro di registrazione a conclusione del contratto oppure durante l'intero periodo contrattuale, la quale può essere utilizzata in caso di dubbia solvibilità o mancato pagamento.

5.2 Utilizzo dell'interfaccia elettronica

Per la presentazione di richieste di registrazione rispettivamente per lo svolgimento di attività di gestione relative ai nomi di dominio, il Centro di registrazione è tenuto a utilizzare l'interfaccia del Gestore del registro designata per i Centri di registrazione (vedi contratto di interfaccia, allegato 1).

Il Centro di registrazione garantisce che i suoi server siano funzionanti per la ricezione di avvisi provenienti dal Gestore del registro e che esso ritirerà attivamente tali avvisi nel sistema di registrazione del Gestore del registro e li elaborerà. Il Centro di registrazione si assume la responsabilità esclusiva e illimitata per eventuali danni causati alle sue clienti e ai suoi clienti e dovuti a interruzioni di servizio dei suoi server oppure alla mancanza o al ritardo nel ritiro o rispettivamente nell'elaborazione di avvisi del Gestore del registro. In tal caso il Centro di registrazione è tenuto a indennizzare il Gestore del registro per eventuali rivendicazioni avanzate dalle titolari e dai titolari di nomi di dominio contro il Gestore del registro ai sensi del punto 5.15.

Il Centro di registrazione si impegna ad utilizzare l'interfaccia solamente in modo legittimo, conformemente al contratto di interfaccia.

Il Gestore del registro può dare la disdetta straordinaria per inosservanza delle disposizioni del presente punto 5.2 da parte del Centro di registrazione, conformemente al punto 8.2 del presente contratto oppure, a sua discrezione, scegliere di adottare dapprima misure ai sensi del punto 5.166.

5.3 Obbligo di osservare il diritto svizzero e le disposizioni dell'ODIn

Il Centro di registrazione si obbliga e garantisce di osservare le disposizioni del diritto svizzero, in particolare dell'ODIn. In particolare assicura di:

- a) proporre un'offerta che preveda esclusivamente l'attribuzione di un nome di dominio (offerta disaggregata, art. 20 cpv. 1 ODIn);
- b) garantire ai propri clienti la facoltà di trasferire in qualsiasi momento la gestione amministrativa di un nome di dominio a un nuovo Centro di registrazione; restano tuttavia riservate pretese civili per inadempimento del contratto (art. 20 cpv. 2 ODIn);
- c) collaborare con il Gestore del registro e fornirgli l'aiuto e il supporto tecnici e organizzativi necessari a garantire la continuità e la sicurezza della gestione dei nomi di dominio di cui assicura la gestione amministrativa (art. 20 cpv. 4 lett. a ODIn);
- d) provvedere affinché i titolari dei nomi di dominio di cui assicurano la gestione amministrativa siano informati della cessazione delle sue attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese (art. 20 cpv. 4 lett. b ODIn).

Il Centro di registrazione è inoltre obbligato a indicare al Gestore del registro, nell'allegato 2, un indirizzo postale in Svizzera valido.

5.4 Procedure

5.4.1 Disposizioni generali

Le procedure e le autorizzazioni concernenti la registrazione, la modifica, il trasferimento, la rinuncia, la revoca e il trasferimento di nomi di dominio sono regolate secondo le modalità, l'autorizzazione e i presupposti formali di cui all'allegato 3.

5.4.2 Autorizzazioni e giustificativi

Le attività di gestione in rapporto ai nomi di dominio necessitano dell'accordo della titolare o del titolare secondo l'allegato 3. Il Centro di registrazione è responsabile, nei confronti del Gestore del registro, della definizione di una procedura tale da escludere che l'approvazione possa avvenire da parte di terzi non autorizzati invece che dalla titolare o dal titolare stesso o che possano avvenire altri abusi a detrimento della titolare o del titolare. Si presuppone che il Centro di registrazione, nell'adottare misure per impedire abusi, si avvalga di tecnologie all'avanguardia. Inoltre, il Gestore del registro può esigere dal Centro di registrazione provvedimenti chiaramente specificati, purché siano proporzionati. Nel caso in cui il Centro di registrazione non dovesse mettere in atto gli stessi, il Gestore del registro può adottare le misure di cui al punto 5.16. Il Centro di registrazione deve essere in grado di dimostrare che un'attività di gestione è stata eseguita correttamente, e a parte il caso di revoca, con l'accordo della titolare o del titolare, p.es. a mezzo di documenti, log files o altri giustificativi idonei.

Il Centro di registrazione deve conservare la corrispondenza commerciale, i giustificativi, i documenti e gli archivi storici (log files) classificati secondo i nomi di dominio per un periodo di dieci anni a decorrere dalla soppressione della registrazione del nome di dominio. Se richiesto, esso presenta queste informazioni al Gestore del registro entro massimo tre giorni lavorativi. Qualora il Centro di registrazione dovesse violare l'obbligo di conservazione secondo la presente disposizione, il Gestore del registro può adottare le misure di cui al punto 5.16. Il Centro di registrazione è tenuto ad informare i propri clienti sull'obbligo di presentazione a SWITCH e richiederne l'esplicita autorizzazione.

5.4.3 Disposizioni particolari sul trasferimento

Il Centro di registrazione deve concedere alle proprie clienti e ai propri clienti in qualsiasi momento la facoltà di trasferimento ad un altro Centro di registrazione.

In caso di trasferimento, il Centro di registrazione genera su richiesta della titolare o del titolare un codice di trasferimento, il quale va consegnato per il trasferimento alla titolare o al titolare o al futuro Centro di registrazione e comunicato al Gestore del registro. Se il Centro di registrazione dovesse omettere di consegnare alla titolare o al titolare o al futuro Centro di registrazione il codice di trasferimento, la titolare o il titolare può richiedere il codice direttamente al Gestore del registro.

Il Centro di registrazione deve trattare i codici di trasferimento con la stessa prudenza di quella osservata per le password. Per motivi di sicurezza è consigliato che il codice di trasferimento sia generato solamente (vale a dire definito e salvato presso il Gestore del registro) allorché la titolare o il titolare richieda il trasferimento. Il Centro di registrazione è responsabile per tutti i danni causati al Gestore del registro come pure alla titolare o al titolare a causa di abusi legati al codice di trasferimento a esso imputabili.

In seguito al trasferimento, per una durata di 60 giorni, non è possibile ritrasferire un nome di dominio. Il Gestore del registro può peraltro accordare deroghe rispetto a ciò in singoli casi motivati.

5.4.4 Informazioni alle titolari e ai titolari

Salvo diversa disposizione di legge, il Centro di registrazione è tenuto ad avvisare immediatamente e in una forma appropriata le proprie clienti e i propri clienti sulle CG del Gestore del registro come pure su eventuali comunicazioni di quest'ultimo nell'ambito delle attività di registrazione.

I costi per l'informazione sono a carico del Centro di registrazione. Se il Centro di registrazione non dovesse trasmettere le informazioni del Gestore di registro, in particolare modifiche delle CG, o non dovesse farlo secondo le richieste di quest'ultimo, il Gestore del registro può prendere le misure di cui al punto 5.16. Inoltre il Centro di registrazione è tenuto a risarcire il Gestore del registro per eventuali rivendicazioni fatte valere dalle titolari e dai titolari nei confronti del Gestore di registro a causa della mancanza o insufficienza di informazioni ai sensi del punto 5.15 sottostante.

5.5 Requisiti tecnici

Al Centro di registrazione è richiesta la padronanza delle tecnologie e dei protocolli necessari per la registrazione e la gestione dei nomi di dominio nell'ambito della registrazione.

5.6 Assistenza del Centro di registrazione alle titolari e ai titolari

Il Gestore del registro in linea di principio non risponde alle domande delle clienti e dei clienti del Centro di registrazione e le rinvia a esso. Si consiglia al Centro di registrazione di istituire e gestire un proprio servizio di help desk.

Dalla disposizione precedente sono esclusi reclami riguardanti il Centro di registrazione (vedi punto 5.7 seguente) come pure richieste delle titolari o dei titolari concernenti attività di gestione, quali per esempio il blocco e la revoca di un nome di dominio ai sensi delle disposizioni di legge, che il Gestore del registro esegue senza iniziativa del Centro di registrazione.

5.7 Help desk per reclami riguardanti il Centro di registrazione

Il Gestore del registro gestisce un help desk per reclami riguardanti il Centro di registrazione. Le clienti e i clienti del Centro di registrazione possono rivolgersi all'indirizzo registry@nic.ch per inoltrare eventuali reclami riguardanti il Centro di registrazione. Se i reclami risultano essere ricorrenti il Gestore del registro può adottare le misure di cui al punto 5.16 oppure dare la disdetta straordinaria ai sensi del punto 8.2.

Il Centro di registrazione è obbligato a portare a conoscenza delle sue clienti e dei suoi clienti il presente punto 5.7.

5.8 Persona di contatto del Centro di registrazione

Il Centro di registrazione comunica al Gestore del registro, mediante l'allegato 2, le coordinate di una persona di contatto o di un organo e del rispettivo supplente riguardo a questioni amministrative e tecniche come pure per casi di abuso ("Abuse Contact"). Il Centro di registrazione notifica per iscritto al Gestore del registro qualsiasi modifica riguardo a tali soggetti e alle coordinate. In caso di omissione il Gestore del registro può adottare le misure di cui al punto 5.16.

5.9 Gestione dei dati

Il Centro di registrazione ha pieno accesso ai dati personali delle persone di contatto per i nomi di dominio che gestisce attraverso l'interfaccia. Per ciò che riguarda altri nomi di dominio, il Centro di registrazione non ha alcuna visione dei dati personali di altre persone di contatto per motivi di protezione dei dati.

Il Centro di registrazione è responsabile perché tutti i dati relativi ai nomi di dominio che gestisce riportati nel registro dei nomi di dominio di SWITCH siano aggiornati, completi ed esatti. A tale scopo il Centro di registrazione deve, in particolare, tenersi aggiornato con mezzi adeguati (verifica del Foglio ufficiale svizzero di commercio, ecc.) su eventuali fusioni, scissioni, trasferimenti di patrimoni, decessi e aperture di fallimento delle rispettive titolari e dei rispettivi titolari.

Il Gestore del registro ha la facoltà di sottoporre direttamente alle titolari e ai titolari domande di identificazione e/o richieste riguardo alla comunicazione di un indirizzo postale in Svizzera.

Per il trattamento di dati personali vale peraltro il punto successivo 5.10.

5.10 Protezione dei dati

5.10.1 Applicazione della Legge sulla protezione dei dati

Il Centro di registrazione si obbliga e garantisce di osservare le disposizioni rilevanti relative alla legislazione sulla protezione dei dati in merito ai dati personali nell'ambito della registrazione e gestione dei nomi di dominio.

5.10.2 Dati personali

Il trattamento di dati personali da parte del Centro di registrazione nell'ambito della registrazione e della gestione di nomi di dominio secondo il presente contratto è consentito unicamente nei limiti definiti dall'art. 13 ODIn e dai punti 5.1 – 5.3 delle CG come pure in conformità al Regolamento sull'utilizzo della Banca dati RDDS (WHOIS) nella versione attualmente in vigore pubblicata sul sito www.nic.ch.

5.11 Collaborazione in caso di problemi tecnici e giuridici

Il Centro di registrazione si obbliga ad avvisare immediatamente il Gestore del registro in caso di problemi tecnici dei suoi sistemi o di quelli del Gestore del registro, come per esempio la non disponibilità o l'interruzione non preannunciata dei sistemi, ecc.

Il Centro di registrazione informa inoltre il Gestore del registro e collabora con esso in merito a questioni giuridiche riguardanti i nomi di dominio dei ccTLD “.ch” e “.li”. In particolare il Centro di registrazione sostiene il Gestore del registro nell'individuare abusi o altre irregolarità e fornisce al Gestore del registro entro un termine utile, al più tardi però entro 3 giorni lavorativi, tutte le informazioni disponibili sulle clienti e sui clienti del Centro di registrazione, che possano contribuire al chiarimento del caso, come per esempio copie della corrispondenza con le clienti e i clienti o dati marginali di e-mail e dati di accesso.

Il Centro di registrazione non può tuttavia far valere pretese quanto a consulenza in questioni legali o ad assistenza tecnica nei confronti del Gestore del registro, le quali non siano previste in base alle disposizioni del presente contratto.

5.12 Collaborazione in caso di sospetto di abuso

Qualora il Gestore del registro riceva la segnalazione di un abuso in relazione a nomi di dominio, il Gestore del registro contatta l'Abuse Contact indicato dal Centro di registrazione. Il Centro di registrazione è tenuto ad adottare misure immediate affinché tali segnalazioni di abuso possano essere investigate. Le segnalazioni di abuso comunicate dal Gestore del registro devono essere riscontrate entro 24 ore dal Centro di registrazione oppure da una persona da esso incaricata di trattare le segnalazioni di abuso e per l'adozione dei provvedimenti necessari e opportuni. In caso di violazione di tale obbligo da parte del Centro di registrazione, il Gestore del registro può adottare le misure secondo il punto 5.166.

5.13 Utilizzo del logo del Gestore del registro

Il Gestore del registro, con il presente contratto, accorda al Centro di registrazione il diritto gratuito e non esclusivo di utilizzare il logo del Gestore del registro su materiale stampato o in forma elettronica per scopi legati al presente contratto. Su richiesta, il Gestore del registro mette a disposizione del Centro di registrazione una versione in forma elettronica del suo logo adattata alla configurazione web per l'utilizzo sito internet del Centro di registrazione. L'autorizzazione per l'utilizzo del logo termina con la cessazione del presente contratto (cfr. punto 8.3.2 lett. d). Il Centro di registrazione informa il Gestore del registro spontaneamente e in maniera idonea (esemplari di giustificativi di documentazione, stampe, riferimenti al sito internet, ecc.) sulla forma e il contesto dell'utilizzo del logo in questione. Il Gestore del registro si riserva il diritto di rifiutare in singoli casi l'utilizzo del logo qualora disapprovi il modo e la forma con cui il Centro di registrazione utilizzi concretamente il logo.

Il Gestore del registro è autorizzato in qualunque momento a stabilire direttive più specifiche per l'utilizzo del suo logo, le quali sono vincolanti per il Centro di registrazione, o a revocare l'autorizzazione per l'utilizzo del logo da parte del Centro di registrazione. Il Centro di registrazione è tenuto ad utilizzare unicamente il logo attuale al momento. In caso contrario il Gestore del registro può adottare le misure di cui al punto 5.16. Il Centro di registrazione non è autorizzato ad utilizzare il logo del Gestore del registro in modo tale da poter compromettere l'attività economica del Gestore del registro o da rappresentare un comportamento sleale.

5.14 Obbligo di pagamento

Il Centro di registrazione deve al Gestore del registro il pagamento dei prezzi per i nomi di dominio che gestisce come pure per ulteriori prezzi menzionati nel presente contratto. I dettagli sono quelli previsti al punto 6.

5.15 Indennità

Il Centro di registrazione si obbliga a tenere indenne il Gestore del registro nei confronti di pretese di ogni tipo da parte di terzi, in particolare delle titolari o dei titolari, che possano sorgere:

- a) nell'ambito di registrazioni, modifiche, trasferimenti, cessioni o cancellazioni, effettuati in seguito a richieste di registrazione o modifiche avanzate dal Centro di registrazione; oppure
- b) nell'ambito del blocco o della revoca di nomi di dominio, ai sensi del punto 3.2.3 o 3.3.2 delle CG; oppure
- c) nell'ambito di una violazione di un obbligo del Centro di registrazione derivante dal presente contratto.

Ciò vale pienamente, anche per quanto riguarda il rimborso delle spese legali e processuali eventualmente sostenute dal Gestore del registro, purché la rivendicazione avanzata da terzi non sia imputabile in tutto o in parte ad una violazione contrattuale, o delle CG o di altre parti integranti del contratto (punto 9.1) o ancora delle condizioni quadro legali da parte del Gestore del registro. Oltre alle pretese d'indennizzo per danni il Gestore del registro dispone dei rimedi conformemente al punto 5.16.

5.16 Misure per l'adempimento del contratto / pena convenzionale

Qualora il Centro di registrazione dovesse violare una o più disposizioni del presente contratto, il Gestore del registro può, a sua discrezione, ma in proporzione alla violazione, pronunciare un ammonimento in forma orale o scritta, assegnando un termine ragionevole per il ripristino della situazione conforme al contratto. Nel caso in cui tale ammonimento non venisse rispettato nel termine suddetto, il Gestore del registro ha la facoltà di:

- a) sospendere o ridurre le proprie prestazioni, in particolare di non consentire più la registrazione di nuovi nomi di dominio per il Centro di registrazione o di ridurre la velocità dell'interfaccia oppure di interromperla del tutto; oppure
- b) richiedere al Centro di registrazione il pagamento di una pena convenzionale non liberatoria di CHF 5'000.00 per ogni singolo caso, fatte salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Sono fatte salve eventuali misure specifiche previste nel presente contratto o nelle sue parti integranti (punto 9.1), quali, in particolare, la disdetta straordinaria, di cui al punto 8.2. in caso di inadempimento o adempimento non conforme oppure di violazione di obblighi secondari da parte del Centro di registrazione.

5.17 Misure in caso di fallimento del Centro di registrazione

Nel caso dell'apertura del fallimento nei confronti del Centro di registrazione, a partire dal momento dell'apertura di fallimento (art. 175 LEF o corrispondente disposizione di diritto straniero applicabile) il Centro di registrazione non è più autorizzato a compiere atti giuridici riguardo ad averi appartenenti alla massa (art. 204 LEF risp. corrispondente disposizione di diritto straniero applicabile).

Il Gestore del registro adotta tutte le misure che reputa adeguate per garantire il trasferimento il più ordinato possibile dei nomi di dominio registrati dal Centro di registrazione ad un altro. Il Gestore del registro informa in tal caso le titolari e i titolari tramite l'indirizzo e-mail o postale indicato dal Centro di registrazione e fissa loro un termine per il trasferimento dei loro nomi di dominio ad un altro Centro di registrazione.

6. Prezzi, pagamenti in acconto e condizioni di pagamento

6.1 Prezzi

I prezzi di volta in volta in vigore nel rapporto fra Gestore del registro e Centro di registrazione sono pubblicati nell'Area del Centro di registrazione. Il Centro di registrazione dal canto suo può determinare liberamente i prezzi fatti valere presso le proprie clienti e i propri clienti. Il Centro di registrazione è tenuto allo star del credere per quanto dovuto dalle sue clienti e dai suoi clienti.

Le modifiche dei prezzi valgono a partire dal momento stabilito dal Gestore del registro. Quest'ultimo si riserva in ogni caso l'adeguamento dei prezzi a eventuali cambiamenti delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. Gli adeguamenti di prezzo sono comunicati al

Centro di registrazione al più tardi 60 giorni prima della loro entrata in vigore e pubblicati nell'Area del Centro di registrazione al più tardi 30 giorni prima della loro entrata in vigore.

Nel caso in cui il Centro di registrazione non dovesse essere disposto ad accettare un aumento dei prezzi esso può disdire il contratto ai sensi del punto 8.1 con effetto alla fine del mese di calendario che precede il mese in cui i nuovi prezzi entrano in vigore.

6.2 Pagamenti in acconto e scadenza dei prezzi

6.2.1 Pagamenti in acconto del Centro di registrazione

Il Centro di registrazione si impegna affinché il suo conto presso il Gestore del registro presenti sempre un saldo positivo sufficiente durante tutto il periodo contrattuale in modo da garantire la copertura di tutti i prezzi dovuti dal Centro di registrazione ed esigibili conformemente ai punti 6.2.2 e 6.2.3. A tale scopo il Centro di registrazione è tenuto a effettuare pagamenti in acconto per i prezzi da esso dovuti. I pagamenti in acconto vengono accreditati sul conto del Centro di registrazione presso il Gestore del registro, detratti gli eventuali costi di transazione di carte di credito e spese bancarie.

Il Centro di registrazione può consultare online le sue transazioni come pure il saldo del suo conto nell'area del Centro di registrazione. Gli importi sul conto del Centro di registrazione non generano interessi a favore del Centro di registrazione.

6.2.2 Esigibilità dei prezzi al momento della registrazione (1° periodo d'abbonamento)

I prezzi per il 1° periodo d'abbonamento diventano esigibili con la registrazione del nome di dominio e vengono addebitati sul conto del Centro di registrazione.

6.2.3 Esigibilità dei prezzi per il 2° periodo d'abbonamento e per gli anni successivi

Servizi adeguati vengono messi a disposizione del Centro di registrazione perché possa riconoscere tempestivamente per quali nomi di dominio il periodo d'abbonamento vada rinnovato. Il Centro di registrazione ha la possibilità di cancellare il nome di dominio sino all'ultimo giorno di calendario del periodo d'abbonamento in questione. A partire dal primo giorno del nuovo periodo d'abbonamento il prezzo per il periodo successivo diviene esigibile e viene addebitato sul conto del Centro di registrazione.

Nel caso di trasferimento di un nome di dominio da un Centro di registrazione ad un altro, il periodo d'abbonamento anticipatamente pagato viene considerato come segue:

- a) per quanto concerne i trasferimenti da un Centro di registrazione ad un altro durante un periodo d'abbonamento in corso, al nuovo Centro di registrazione viene computata dal Gestore del registro la durata residua del periodo d'abbonamento corrente, purché i relativi prezzi siano stati pagati, ossia il Centro di registrazione subentrante deve il pagamento dei prezzi per il nome di dominio trasferito al Gestore del registro solamente a scadenza del periodo d'abbonamento corrente;
- b) per quanto concerne i trasferimenti da un Centro di registrazione registrato ad un altro durante un periodo d'abbonamento in corso il Centro di registrazione precedente non possiede tuttavia un diritto al rimborso o a una riduzione dei prezzi da esso pagati o ancora dovuti per il periodo d'abbonamento avviato.

La disposizione di cui la lett. b precedente vale pure per la cancellazione di un nome di dominio durante un periodo d'abbonamento in corso.

Il prezzo viene addebitato il 1° giorno del nuovo periodo d'abbonamento sul conto del Centro di registrazione iscritto a tale data.

6.2.4 Saldo negativo del conto

Qualora il conto del Centro di registrazione (cfr. punto 6.2.1) non presentasse un saldo positivo sufficiente a coprire integralmente i prezzi esigibili ai sensi dei punti 6.2.2 e 6.2.3:

- nuove domande di registrazione inoltrate dal Centro di registrazione non vengono più accettate dal Gestore del registro e il Centro di registrazione ne viene immediatamente informato. Eccezionalmente, allorché il Centro di registrazione provi che un pagamento in acconto sia stato di fatto effettuato, tuttavia non ancora accreditato sul conto del Gestore del registro, quest'ultimo può optare di continuare a registrare nuovi nomi di dominio;
- il Gestore del registro è autorizzato a rifiutare il rinnovo d'abbonamento conformemente al punto 6.2.3;
- in caso di reiterazione il Gestore del registro è autorizzato alla disdetta straordinaria del contratto conformemente al punto 8.2.

6.3 Condizioni di pagamento e rendiconto

6.3.1 Modalità di pagamento

I pagamenti in acconto dovuti del Centro di registrazione vanno versati sul conto bancario di Credit Suisse, conto. n°. 798321-61-7, Clearing n°. 4835, IBAN: CH23 0483 5079 8321 6100 7, BIC: CRESCHZZ80L, a favore di SWITCH, Werdstrasse 2, 8021 Zurigo.

6.3.2 Rendiconto da parte del Gestore del registro

Il Gestore del registro, al più tardi al 10 di ogni mese, redige per il Centro di registrazione un rendiconto conforme all'imposta sul valore aggiunto per il mese antecedente per i prezzi compensati con i pagamenti in acconto già effettuati dal Centro di registrazione. Il rendiconto è accessibile al Centro di registrazione nell'apposita area del Centro di registrazione.

6.3.3 Contestazioni concernenti i giustificativi

Di volta in volta, il Centro di registrazione esamina i giustificativi di rendiconto e delle transazioni alla loro ricezione e sottopone al Gestore del registro eventuali contestazioni entro 15 giorni, termine oltre il quale esso si intende approvato. Le contestazioni legittime vengono considerate nel rendiconto successivo.

7. Garanzia e responsabilità

7.1 Garanzia

Le parti contraenti si impegnano reciprocamente ad osservare gli obblighi derivanti dal presente contratto con l'opportuna diligenza, che può esser loro richiesta sulla base dell'oggetto e dell'organizzazione della loro attività commerciale in considerazione della natura degli obblighi assunti da ciascuna di esse ai sensi del presente contratto.

Per quanto concerne la garanzia del Gestore del registro per le sue prestazioni riguardo alla registrazione e alla gestione dei nomi di dominio, inclusa l'accessibilità dell'area del Centro di registrazione sul sito internet del Gestore del registro, pure in relazione al Centro di registrazione vale unicamente il punto 6.1 delle CG. Per la garanzia del Gestore del registro riguardo all'interfaccia come pure riguardo alla Banca dati RDDS (WHOIS), valgono le rispettive disposizioni del contratto di interfaccia nell'allegato 1 e il Regolamento sull'utilizzo della Banca dati RDDS (WHOIS) nella versione attualmente in vigore, come pubblicata sul sito www.nic.ch.

7.2 Responsabilità

Le parti contraenti sono responsabili per i danni diretti causati per grave negligenza o intenzionalmente alla controparte dai loro organi o impiegati in relazione al presente contratto. È esclusa, nei limiti di legge, una responsabilità ulteriore, in particolare per danni indiretti e conseguenti, come il mancato guadagno, risparmi non realizzati, pretese di terzi, ecc.

Qualora le parti contraenti dovessero ricorrere a terzi per l'esecuzione dei loro obblighi, esse sono responsabili per il comportamento di questi ultimi allo stesso modo che per il proprio, tuttavia nel limite in cui il Gestore del registro non abbia alcuna responsabilità per le azioni o omissioni dell'operatore dei root server nel sistema DNS o/e delle autorità.

Per quanto concerne la responsabilità del Gestore del registro per le sue prestazioni riguardo alla registrazione e alla gestione dei nomi di dominio, pure in relazione con il Centro di registrazione vale unicamente il punto 6.2 delle CG. Per quanto concerne la responsabilità delle parti contraenti riguardo all'interfaccia come pure riguardo alla Banca dati RDDS (WHOIS) valgono le rispettive disposizioni del contratto di interfaccia nell'allegato 1 e il Regolamento sull'utilizzo della Banca dati RDDS (WHOIS) nella versione attualmente in vigore, come pubblicata sul sito www.nic.ch.

Viene fatto salvo il punto 5.16 di cui sopra.

7.3 Forza maggiore

Nei casi di forza maggiore, ossia se una delle parti contraenti è nell'impossibilità di adempiere uno o più dei suoi obblighi derivanti dal presente contratto per motivi che essa e gli eventuali terzi incaricati non siano ragionevolmente in grado di controllare, la parte impossibilitata è liberata dal dovere di adempiere l'obbligo (gli obblighi) in questione per la durata dell'evento di forza maggiore, nonché per un periodo ragionevole di ripresa dopo l'evento e non è pertanto responsabile per eventuali danni subiti dalla controparte a causa del mancato adempimento dell'obbligo (degli obblighi) in questione.

I casi di forza maggiore comprendono, in particolare, i fenomeni naturali, le mobilitazioni, le guerre, le insurrezioni, gli attacchi terroristici, le epidemie, gli incidenti, i gravi problemi di funzionamento e le interruzioni delle linee di telecomunicazione, in special modo quelle dell'Internet, i conflitti di lavoro e le misure adottate dalle autorità.

8. Durata del contratto

8.1 Durata del contratto e disdetta ordinaria

Il presente contratto entra in vigore con la sottoscrizione di ambedue le parti contraenti. Esso viene concluso per un periodo indeterminato e può essere disdetto da ciascuna delle parti contraenti, tramite lettera raccomandata, rispettando il termine di preavviso di 3 mesi per la fine di un mese di calendario. Il Gestore del registro è autorizzato a far valere la disdetta

ordinaria soltanto per giusta causa, come in particolare nei casi di modifiche delle prestazioni o/e delle condizioni offerte ai Centri di registrazione, di atti del Centro di registrazione contrari al presente contratto, nei casi di carico dell'help desk del Gestore del registro dovuto a richieste persistenti da parte delle clienti e dei clienti del Centro di registrazione che non hanno un rapporto con i motivi indicati al punto 5.6 o di molteplici reclami di clienti concernenti il Centro di registrazione.

Nel caso in cui il Centro di registrazione non dovesse accettare un aumento di prezzi, esso è autorizzato a disdire il contratto per la fine del mese di calendario che precede quello in cui entrano in vigore i nuovi prezzi.

8.2 Disdetta straordinaria per causa grave

Ciascuna delle parti contraenti può disdire il presente contratto in qualsiasi momento senza preavviso per causa grave, la quale renderebbe per essa intollerabile il mantenimento del contratto, purché la causa grave non sia imputabile alla parte che fa valere la disdetta.

Quali cause gravi per una disdetta straordinaria valgono in particolare:

- a) l'apertura del fallimento o di una procedura concordataria nei confronti dell'altra parte contraente oppure la presentazione dell'altra parte contraente di una richiesta di dichiarazione di fallimento o di apertura di una procedura concordataria nei propri confronti;
- b) l'entrata dell'altra parte contraente nella procedura di liquidazione;
- c) la cessazione o alienazione, da parte dell'altra parte contraente, di un ramo d'impresa rilevante per il presente contratto;
- d) ripetuti pagamenti in acconto insufficienti del Centro di registrazione conformemente al punto 6.2.1;
- e) la cessazione straordinaria del contratto di diritto amministrativo concluso tra la Confederazione svizzera e il Gestore del registro rispettivamente della delega di diritto pubblico del Gestore del registro da parte dell'Ufficio della comunicazione del Principato del Liechtenstein;
- f) modificazione unilaterale del contratto da parte del Gestore del registro ai sensi del punto 9.4 nel caso di cambiamenti delle condizioni quadro giuridiche o di fatto (diritto di disdetta del Centro di registrazione). Ciò vale pure qualora cambiassero le condizioni quadro giuridiche o di fatto solo di un ccTDL;
- g) l'interfaccia non viene implementata o utilizzata in conformità con il contratto di interfaccia oppure il contratto di interfaccia cessa;
- h) i rimedi del punto 5.16 si rivelano inefficaci.

8.3 Effetti della disdetta ordinaria e straordinaria

8.3.1 A partire dal momento della disdetta

A partire dal momento della disdetta del contratto da parte di una parte contraente conformemente ai punti 8.1 e 8.2 vale quanto segue:

- a) il Gestore del registro può informare le titolari e i titolari sulla disdetta del presente contratto in una forma appropriata (lettera postale o e-mail, avviso sul sito internet del Gestore del registro, ecc.) e segnalare loro che i nomi di dominio in questione vengono cancellati, se entro 90 giorni a partire dalla disdetta non sia avvenuto un trasferimento ad un altro Centro di registrazione. Inoltre il Gestore del registro è autorizzato ad adottare tutte le misure che ritiene opportune per assicurare un passaggio quanto più possibile ordinato dei nomi di dominio registrati dal Centro di registrazione ad un altro Centro di registrazione;
- b) il Centro di registrazione non è più autorizzato a registrare e gestire nuovi nomi di dominio per conto delle titolari o dei titolari in nome e per conto proprio.

8.3.2 Al momento della cessazione del contratto

Al momento della cessazione del contratto (momento dell'effetto della disdetta) vale quanto segue:

- a) il Gestore del registro redige un rendiconto finale;
- b) entro la data della fine del contratto il Centro di registrazione è obbligato a consegnare al Gestore del registro tutti i documenti e gli archivi storici. Qualora talune disposizioni legali non dovessero permettere la consegna degli originali, il Centro di registrazione deve produrre delle copie a proprie spese e consegnare queste al Gestore del registro. Il Gestore del registro può optare per una conferma della cancellazione/eliminazione dei dati in questione invece della loro consegna materiale;
- c) il Centro di registrazione è obbligato ad osservare le prescrizioni di legge applicabili ad esso pure in seguito alla cessazione del contratto, fra cui le leggi rilevanti sulla protezione dei dati, riguardo ai dati personali delle titolari e dei titolari;
- d) il Centro di registrazione perde il diritto di utilizzare il logo del Gestore del registro ai sensi del punto 5.13. Il Centro di registrazione deve pertanto togliere il logo dal suo sito internet. Documenti, modelli di stampa, ecc., contenenti il logo vanno eliminati;
- e) il Gestore del registro non menziona più sul proprio sito internet il Centro di registrazione sulla lista dei Centri di registrazione;
- f) il Centro di registrazione si assume i costi per un'eventuale risoluzione dei rapporti contrattuali con le proprie clienti e i propri clienti.

9. Condizioni quadro legali e parti integranti del contratto

9.1 Parti integranti del contratto

Per la registrazione e la gestione di nomi di dominio valgono, quali parti integranti del presente contratto, le seguenti disposizioni:

1. le CG del Gestore del registro nella versione attualmente in vigore, pubblicate sul sito www.nic.ch;
2. il contratto di interfaccia con il relativo manuale di interfaccia (allegato 1 – accessibile online nell'Area del Centro di registrazione);
3. il Regolamento relativo sull'utilizzo della Banca dati RDDDS (WHOIS) e del servizio per la ricerca di nomi di dominio nella versione attualmente in vigore sul sito www.nic.ch;
4. le coordinate (allegato 2);

5. le autorizzazioni e procedure per le richieste di registrazione e l'esecuzione di attività di gestione (allegato 3);
6. i prezzi nella versione attualmente in vigore nell'Area del Centro di registrazione.

È esclusa l'applicazione di condizioni generali diverse dalle CG del Gestore di registro. Le CG del Centro di registrazione non diventano parte integrante del contratto.

9.2 Ordine di priorità per l'interpretazione dei documenti contrattuali

In caso di contraddizioni, i documenti che costituiscono parti integranti del contratto ai sensi del punto 9.1, si applicano nel seguente ordine di priorità decrescente:

1. il presente contratto;
2. gli allegati 1-3 al presente contratto;
3. il Regolamento sull'utilizzo della Banca dati RDDDS (WHOIS);
4. le CG del Gestore del registro.

Seguono gli allegati e le appendici delle singole parti integranti del contratto elencate nel punto 9.1.

Viene fatta salva una disposizione contenuta in un documento di rango inferiore, che faccia riferimento alla disposizione contenuta in un documento avente rango superiore, cui essa deroga, e nella quale le parti contraenti abbiano espressamente pattuito tale deroga.

9.3 Condizioni quadro per i ccTLD “.ch”e “.li”

Inoltre, per la registrazione e la gestione dei ccTLD “.ch” e “.li” valgono le relative norme di legge.

Per i nomi di dominio sotto il ccTLD “.ch” valgono in particolare le seguenti norme di legge del diritto svizzero:

- a) la Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC, RS 784.10);
- b) l'Ordinanza sui domini Internet del 5 novembre 2014 (ODIn, RS 784.104.2);
- c) le prescrizioni tecniche e amministrative dell'UFCOM relative all'attribuzione e alla gestione di nomi di dominio di secondo livello che dipendono dal dominio “.ch” (PTA, RS 784.101.113/2.13) nella versione attualmente in vigore;
- d) la Legge sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD, RS 235.1) con la relativa Ordinanza del 14 giugno 1993 (OLPD, RS235.11).

Per i nomi di dominio sotto il ccTLD “.li” valgono in particolare le seguenti norme di legge del diritto del Principato del Liechtenstein:

- a) la Legge sulle comunicazioni del 17 marzo 2006 [*Kommunikationsgesetz*] (KomG, LGBl 2006 n° 91);
- b) l'Ordinanza sui mezzi d'identificazione e frequenze nell'ambito della comunicazione elettronica del 8 maggio 2007 [Verordnung über Identifikationsmittel und Frequenzen im Bereich der elektronischen Kommunikation] (IFV, LGBl 2007 n° 118);
- c) la Legge del 14 marzo 2002 sulla protezione dei dati [Datenschutzgesetz] (DSG, LGBl 2002 n° 55 idgF).

9.4 Modifiche delle condizioni quadro legali e di fatto per nomi di dominio dei ccTLDs “.ch” e “.li”

Il presente contratto e le sue parti integranti di cui al punto 9.1 possono essere modificati dal Gestore del registro tramite comunicazione scritta unilaterale al Centro di registrazione se le condizioni quadro legali e di fatto dovessero cambiare. In tal caso il Centro di registrazione, qualora non dovesse approvare le modifiche, è autorizzato alla disdetta straordinaria ai sensi del punto 8.2.

10. Disposizioni finali

10.1 Lingue

Nell'ambito del presente contratto il Gestore del registro offre i propri servizi in italiano, tedesco, francese e inglese. Per il presente contratto e le sue parti integranti (punto 9.1) la sola lingua determinante è l'italiano.

10.2 Esempari del contratto

Il presente contratto ed i suoi allegati vengono stilati in due esemplari.

10.3 Completezza

Il presente contratto disciplina tutti i diritti e gli obblighi delle parti contraenti in rapporto alla registrazione di nomi di dominio dei ccTLD “.ch” e “.li”. Eventuali accordi o promesse verbali o scritte anteriori alla conclusione del presente contratto divengono inefficaci con la sottoscrizione del presente contratto.

10.4 Forma scritta

Il presente contratto come pure tutte le sue modifiche o integrazioni necessitano per la loro validità della forma scritta, salvo che nel presente contratto sia stabilito diversamente (p.es. punti 6.1 e 9.4). Ciò vale pure per la modifica del presente requisito della forma scritta. Le e-mail si considerano soddisfare la forma scritta.

10.5 Clausola di salvaguardia

Qualora singole disposizioni del presente contratto o di una sua parte integrante ai sensi del punto 9.1 dovessero essere o divenire invalide o inefficaci, la validità del presente contratto e delle sue parti integranti rimane invariata e la disposizione invalida o inefficace è sostituita da una disposizione che si avvicina giuridicamente il più possibile allo scopo economico perseguito dalla clausola originaria.

10.6 Trasferimento di diritti e obblighi

Una parte contraente può trasferire i diritti e obblighi derivanti dal presente contratto unicamente dopo aver ottenuto il consenso scritto della controparte, la quale non potrà rifiutare l'approvazione se non per causa grave. Eccezione fatta per il cambiamento di Centro di registrazione di singoli nomi di dominio.

10.7 Diritto applicabile e foro

Al presente contratto e alla registrazione e gestione di nomi di dominio che su di esso si basano è applicabile unicamente il diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle

Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci. È esclusivamente competente il foro di Zurigo.

Luogo, data: _____

Firma(e) del Centro di registrazione

Zurigo, _____

Zurigo, _____

SWITCH
Tom Kleiber
Direttore Generale

SWITCH
Urs Eppenberger
Direttore reparto Registry &
Collaboration

Allegati:

Allegato 1: Contratto di interfaccia

Allegato 2: Coordinate

Allegato 3: Autorizzazioni e procedure per le richieste di registrazione e l'esecuzione di attività di gestione